

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 marzo 2012.

Approvazione dello statuto della Link Campus University.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 4 luglio 2007 con il quale, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 aprile 2004, n. 214, la "Link Campus University" è stata riconosciuta, previo parere favorevole del CUN e del CRUL e previa verifica del CNVSU, sede italiana dell'Università di Malta i cui titoli sono ammessi a riconoscimento presso le Università italiane;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2010, n. 50;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto l'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 settembre 2011, n. 374, di riconoscimento della "Link Campus University" quale università non statale dell'ordinamento universitario italiano, e, in particolare, l'art. 3, che rinvia ad un successivo provvedimento l'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo;

Visto il testo dello statuto della "Link Campus University" trasmesso in data 14 dicembre 2011 dal Comitato tecnico ordinatore al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dell'approvazione dello stesso;

Vista la nota n. 763 del 13 febbraio 2012 della Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, con la quale sono state formulate le osservazioni di legittimità e di merito allo statuto dal Tavolo tecnico costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo ministeriale sugli statuti degli atenei;

Visto il nuovo testo dello statuto della "Link Campus University" trasmesso con nota di accompagnamento del 20 febbraio 2012 alla Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, come modificato a seguito del recepimento dei rilievi di cui alla predetta nota direttoriale;

Considerato che il nuovo statuto della "Link Campus University" ha recepito la maggioranza delle osservazioni formulate dalla Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del predetto statuto;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, è approvato l'allegato statuto della "Link Campus University", trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota n. 5/2012 del 20 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2012

Il Ministro: PROFUMO



Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

L'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito denominata Link) ha come finalità la preparazione culturale e professionale, la formazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, il trasferimento dell'innovazione e si avvale delle più moderne tecnologie informatiche e didattiche.

Link assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

In questo contesto Link intende operare per formare professionisti idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi - pubblici e privati - e nelle professioni, con la padronanza di:

- conoscenze e strumenti concettuali supportati dai necessari riferimenti scientifici e metodologici;
- visioni professionali orientate all'analisi e alla elaborazione di strategie operative privilegiando la rispettiva componente etica;
- capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi anche in condizioni di incertezza e di cambiamento.

Link favorisce collegamenti con il mondo del lavoro, dell'imprenditoria e delle professioni avvalendosi, altresì, della presenza, nel Consiglio di Amministrazione di Link (di seguito denominato Consiglio di Amministrazione), di esponenti significativi di quelle realtà.

Link è parte del Processo di Bologna per l'integrazione europea degli studi universitari.

Link collabora con Università di tutto il mondo in attività di ricerca e formazione per lo sviluppo dei saperi, sperimentando anche forme innovative di integrazione o fusioni tra le stesse università.

Link, in quanto sede privilegiata del dialogo e dell'integrazione culturale, concorre all'affermazione della giustizia, della pace, del rispetto dell'ambiente e del giusto sviluppo dell'Unione Europea e dell'intera comunità internazionale, con particolare attenzione verso l'area del Mediterraneo e dell'America latina.



Articolo 2

Link è emanazione della Fondazione Link Campus University (di seguito denominata Fondazione) che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali, provvede all'organizzazione di tutti i servizi necessari al funzionamento delle attività della didattica e della ricerca nell'università, ai sensi del proprio Statuto, anche mediante l'affidamento degli stessi a "Gestione Link S.p.A.", che assume il rischio di impresa.

Articolo 3

Link, con sede legale in Roma, è un'Università non statale legalmente riconosciuta che realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle leggi che fanno espressamente riferimento alle Università, con particolare riguardo alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Link riveste personalità giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e all'art.6 della legge del 9 maggio 1989 n. 168.

La vigilanza è esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 4

Le eventuali modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, previa acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico.

Il Regolamento Didattico d'Ateneo è approvato dal Senato Accademico, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta.

Il Regolamento Generale che disciplina le strutture dell'Ateneo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico.


I Regolamenti concernenti il personale docente e il personale tecnico-amministrativo per le funzioni accademiche da esso esercitato sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Il Regolamento Studenti è approvato dal Senato Accademico.

Il Regolamento del Nucleo di Valutazione è approvato dal Senato Accademico.

Il Regolamento relativo all'adozione di un Codice Etico della comunità universitaria di Link e delle relative sanzioni, è approvato dal Senato Accademico.

Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è adottato dal Consiglio di Amministrazione.



Eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Rettore, a seconda delle materie di rispettiva competenza.

Titolo II

ORGANI E STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

Articolo 5

Sono organi di Link:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Senato Accademico;
- il Rettore;
- il Direttore Generale;
- il Nucleo di Valutazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio di Disciplina.

Sono strutture organizzative di Link:

- la Scuola di Ateneo per le attività didattiche undergraduate e graduate;
- la Scuola di Ateneo per le attività didattiche postgraduate;
- il Dipartimento per la ricerca.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, è composto da 21 (ventuno) membri.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dai 14 componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- b) dal Presidente di Gestione Link S.p.A.;
- c) dal Rettore;
- d) dal Direttore Generale;



- e) dal Segretario generale della Fondazione;
- f) da due docenti eletti all'interno del corpo docente di Link;
- g) da uno studente eletto tra tutti gli studenti iscritti ai corsi di Link.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito Presidente) è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- a) determina l'indirizzo generale di sviluppo di Link in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto, compresa la proposta di eventuali federazioni e/o fusioni con altri Atenei anche limitatamente a singoli settori di attività, aree o strutture e alle procedure di mobilità di docenti e di studenti;
- b) nomina, su proposta del Presidente, il Rettore ;
- c) approva il piano strategico triennale ed il piano annuale, su proposta congiunta del Rettore e del Direttore Generale per le rispettive aree di competenza, sentito il Comitato esecutivo;
- d) approva il piano finanziario annuale e triennale;
- e) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività; approva il Bilancio di previsione annuale e triennale nonché il Bilancio consuntivo annuale su proposta congiunta del Rettore e del Direttore Generale con riferimento alle rispettive aree di competenza;
- f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- g) nomina, su proposta del Rettore, il prorettore;
- h) nomina, su proposta del Presidente, il Presidente di ciascuna Scuola istituita nell'Ateneo;
- i) nomina, su proposta del Rettore, i Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studi che fanno riferimento alle Scuole;
- j) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'attivazione e la disattivazione del Dipartimento e delle Scuole;
- k) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore del dipartimento;
- l) nomina, su proposta del Rettore, il Direttore dell'Ufficio Accademico;
- m) nomina i componenti del Nucleo di Valutazione, sentito il Senato Accademico;
- n) nomina i componenti della Commissione Didattica Paritetica;



- o) nomina, su proposta del Presidente, i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- p) nomina, su proposta del Senato Accademico, i componenti del Collegio di disciplina;
- q) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'attività di ricerca effettuata con finanziamenti e con fondi dell'università e l'attivazione e/o la disattivazione dei Centri di ricerca;
- r) stabilisce, altresì, sentito il Senato Accademico, d'intesa con Gestione Link S.p.A., il numero massimo degli studenti da immatricolare, nonché l'entità dei contributi accademici;
- s) esercita ogni altra competenza attribuitagli dal presente statuto.

Articolo 8

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Università e cura l'esecuzione dei provvedimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Il Comitato esecutivo è composto:

- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede;
- b) dal Presidente di Gestione Link S.p.A.;
- c) dal Rettore, o in sua assenza dal prorettore;
- d) dal Direttore generale;
- e) dal Segretario generale della Fondazione;
- f) da due docenti con esperienza di Rettore o di Preside in primaria Università italiana o internazionale o presidenza di Istituzione di alta formazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Comitato esecutivo dura in carica 3 anni.

Articolo 10

Il Comitato esecutivo delibera, in conformità al piano strategico, su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento di Link ed esercita le competenze che non sono riservate, dalle norme vigenti e dallo Statuto, agli altri organi e che comportano entrate oppure uscite nell'ambito degli stanziamenti indicati nel piano finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione.



In particolare il Comitato esecutivo:

- a) valuta, ai fini della presentazione al Consiglio di Amministrazione, il piano strategico annuale e triennale;
- b) delibera, su proposta del Senato Accademico, i settori scientifico disciplinari ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;
- c) delibera, su proposta del rettore, la chiamata dei professori di ruolo e il conferimento dei contratti di ricercatore;
- d) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
- e) delibera, su proposta del Senato Accademico, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
- f) delibera, su proposta del Senato Accademico, la copertura degli insegnamenti e il conferimento dei contratti di insegnamento;
- g) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'attivazione dei corsi di master di primo e secondo livello, di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

Articolo 11

Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede, dal prorettore, dai Presidenti delle Scuole istituite nell'Ateneo, dal Direttore del Dipartimento,.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Senato Accademico.

Le funzioni di Segretario delle adunanze del Senato Accademico sono esercitate dal Direttore dell'Ufficio Accademico, che partecipa con voto consultivo.


Quando siano all'ordine del giorno argomenti di preminente interesse degli studenti, viene invitato alla seduta del Senato il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico opera sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione le linee guida di sviluppo dell'Università che vanno a comporre il piano strategico.

Il Senato Accademico, nel quadro dell'indirizzo generale di sviluppo dell'Università:

- individua le aree e le strutture nelle quali devono essere realizzati, in via prioritaria, i progetti di ricerca, formulando gli obiettivi da conseguire e indicando al Consiglio di Amministrazione il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;
- propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione e la disattivazione del Dipartimento e delle Scuole;



- approva le proposte del dipartimento in merito all'attivazione e alla disattivazione dei Centri di ricerca e le trasmette al Consiglio di Amministrazione;
- nomina, su proposta del Dipartimento, il Direttore e i membri del Comitato Scientifico dei Centri di ricerca;
- propone al Comitato esecutivo, con valutazione motivata, i settori scientifico disciplinari cui attribuire i posti di ruolo vacanti e le modalità di copertura;
- propone al Comitato esecutivo, su indicazione motivata delle Scuole di Ateneo, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
- propone al Comitato esecutivo la copertura degli insegnamenti e il conferimento dei contratti di insegnamento, su indicazioni motivate avanzate dalle Scuole di Ateneo;
- propone al Consiglio di Amministrazione i componenti del Collegio di disciplina;
- sottopone al Comitato esecutivo le proposte avanzate dalla Scuola per le attività postgraduate relative all'attivazione dei Master di primo e secondo livello, delle Scuole di Specializzazione e dei corsi di Dottorato di Ricerca;
- approva i piani di studio;
- esercita ogni altra competenza attribuitagli dal presente statuto.

Il Senato Accademico esercita, comunque, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal regolamento generale dell'Università e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario, che non contrastino con quanto previsto nel presente Statuto.

Articolo 12

Il Rettore è responsabile dell'attività didattica e scientifica svolta nell'Università. Dura in carica un triennio ed è rinominabile consecutivamente per una sola volta nel rispetto della durata massima della carica prevista dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Rettore:

- esercita la vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta in Link e sul personale docente;
- trasmette alla Fondazione una relazione annuale sull'attività scientifica e didattica di Link;
- irroga i provvedimenti disciplinari per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni non superiori alla censura e avvia il procedimento disciplinare per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;



- propone al Senato accademico le sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina;
- esercita tutte le altre funzioni demandategli dal presente Statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria e non espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi;
- ha la rappresentanza scientifica della comunità accademica nei contesti nazionali ed internazionali, con facoltà di stipulare gli accordi relativi, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore può delegare ai docenti di Link il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'università, tra quelli rientranti nelle proprie competenze.

Il Rettore, per l'espletamento delle attività, si avvale del Direttore dell'Ufficio Accademico.

La nomina del Rettore è comunicata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 13

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Direttore generale sovrintende alla esecuzione di tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione dell'Università nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

È istituito un Nucleo di Valutazione di Ateneo per l'analisi interna delle attività didattiche e di ricerca nonché dei servizi per gli studenti, compresi quelli di sostegno allo studio, anche mediante l'analisi dei costi e dei rendimenti e della produttività della ricerca. Il Nucleo di Valutazione predisponde annualmente una relazione sull'attività svolta.

Il Nucleo è composto da cinque membri anche esterni all'Università ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono definiti con il regolamento di cui all'art. 4.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente; durano in carica 3 anni e possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.



Articolo 16

Il Collegio di disciplina è composto da cinque professori universitari ordinari in regime di tempo pieno.

I componenti del Collegio di disciplina sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Il Collegio di disciplina nomina, al suo interno, il presidente tra uno dei cinque membri.

I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile.

Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere conclusivo.

Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.


Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al paragrafo precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Articolo 17

La Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate e la Scuola per le attività postgraduate sono costituite rispettivamente dal corpo docente dei corsi di laurea e di laurea magistrale di Link e dal corpo docente dei corsi postgraduate. Il rispettivo corpo docente è



convocato dal Presidente della Scuola ogni qualvolta, d'intesa con il Rettore, lo ritenga opportuno per acquisirne il parere su argomenti riguardanti interessi generali dell'Università. Analogamente, il corpo accademico di ciascuna Scuola è convocato anche quando un terzo dei suoi membri lo richieda.

Il Consiglio di ciascuna Scuola è composto dal Presidente, che lo presiede e dai Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studio che ad essa fanno riferimento.

Il Presidente di ciascuna Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studi che ad essa fanno riferimento sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

La durata del mandato del Presidente della Scuola e dei Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studi è pari a tre anni.

Il Consiglio di ciascuna Scuola è convocato dal proprio Presidente con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, salvo minor termine in caso di urgenza. Alle riunioni del Consiglio di ciascuna Scuola partecipa il Direttore dell'Ufficio Accademico.

Le riunioni del Consiglio di ciascuna Scuola possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

In particolare, il Consiglio di ciascuna Scuola:

- predisporre per il Senato Accademico il documento di indirizzo generale, con particolare riferimento alle attività didattiche;
- esprime al Senato Accademico parere motivato in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamento, dei corsi di master di primo e secondo livello, di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
- esamina e raccorda le diverse proposte relative ai cambiamenti e alle integrazioni alle discipline presenti nei percorsi di studio attivati e li sottopone al Senato accademico;
- propone al Senato Accademico la copertura degli insegnamenti presenti nei vari corsi di studio;
- propone al Senato Accademico il conferimento dei contratti di insegnamento;
- propone al Senato Accademico i progetti didattici;
- formula al Rettore la proposta di chiamata dei professori ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010;
- sottopone al Senato Accademico l'approvazione dei piani di studio;
- approva i regolamenti didattici dei corsi di studi;
- esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

D'intesa tra le Scuole viene istituita una Commissione Didattica Paritetica composta da sei docenti e da sei studenti di Link competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta



formativa, della qualità della didattica e ad individuare specifici indicatori per la loro valutazione. I membri della Commissione paritetica sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti delle Scuole e tra gli studenti regolarmente iscritti.

Articolo 18

Il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca dell'Università e individua aree innovative nel campo della ricerca e della didattica.

Il Dipartimento promuove e partecipa ad attività di ricerca anche in collaborazione con altri Enti di diritto pubblico o privato sui temi di attinenza delle proprie attività in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni.

Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti di tutte le discipline facenti parte del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

La durata del mandato del direttore del Dipartimento è pari a tre anni.

Ogni docente afferisce ad un solo Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento, convocato dal Direttore che lo presiede con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, salvo minor termine in caso di urgenza, delibera sulle questioni inerenti la ricerca scientifica.


Il Consiglio di Dipartimento:

- promuove l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca;
- formula al Rettore la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della Legge 240/2010;
- propone al Senato accademico l'attivazione di Centri di ricerca inerenti le rispettive aree scientifico-disciplinari, proponendo il nome del Direttore del Centro e il Comitato scientifico del medesimo;
- esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Le riunioni del Consiglio di Dipartimento possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

Articolo 19

La convocazione degli organi accademici avviene attraverso avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa, inviato dal presidente dell'organo accademico o da suo delegato almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza.



L'avviso di convocazione può essere inviato con telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo.

L'organo è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto.

La seduta non è in alcun caso valida se non è presente il presidente o suo delegato.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che la normativa vigente, lo statuto o i regolamenti stabiliscano una maggioranza qualificata; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato.

Le riunioni degli organi accademici possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

Articolo 20

L'Università istituisce il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il predetto comitato è costituito secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia. L'organizzazione e il funzionamento del comitato sono disciplinati da apposito regolamento adottato dall'Università.

Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21


La Fondazione concorre a mettere a disposizione dell'università gli immobili e le risorse per lo svolgimento delle attività universitarie per il tramite di Gestione Link S.p.A. di cui all'art. 2 del presente Statuto con le modalità definite da apposita Convenzione.

Per assicurare il mantenimento di Link, la Fondazione può integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di terzi, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dalla Fondazione.

Qualora l'Università avesse, per qualsiasi motivo, a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.

Articolo 22

Il logo di Link è graficamente rappresentato come segue: tre triangoli su direzioni parallele orientati verso la parte convessa di un arco di parabola di cui i due esterni vanno ad intersecarsi



con lo stesso, mentre quello centrale rimane distaccato. Il logo comprende anche la scritta Università degli Studi "Link Campus University".

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Fino alla nomina e alla costituzione degli organi statuari dell'Università, tutti i poteri attribuiti a questi, in particolare quelli necessari alla organizzazione derivante dall'ordinamento previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 21 settembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 17 novembre 2011, alla formazione ed alla promozione di Link sono esercitati da un Comitato Tecnico Ordinatore. Tali poteri comprendono tutte le decisioni e le proposte in ordine all'organizzazione del personale, alla distribuzione delle risorse, all'individuazione dei posti di ruolo da bandire ed a tutti gli atti conseguenti, al passaggio degli studenti dalla Link Campus University di cui al decreto del 4 luglio 2007, alla nuova Link Campus University, alle modalità di iscrizione all'Università dei nuovi studenti, al riconoscimento dei crediti per le carriere degli studenti che presentino domanda di iscrizione all'Università (provenienti da altre Università), al riconoscimento dei titoli rilasciati dalla Link Campus University of Malta e dalla Link Campus University (ammessi al riconoscimento in Italia), alla progettazione ed alla messa in opera dei corsi di laurea, alla stipula di contratti relativi alla realizzazione delle predette competenze.

Il Comitato è composto da quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Fondazione nonché dal Presidente della Fondazione che lo guida. Al suo interno, in occasione della prima convocazione, il Comitato, su proposta del Presidente, attribuisce ad un suo membro, scelto tra i professori ordinari di Università italiane, responsabilità accademiche proprie del Rettore.

Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo e nominati dal Presidente, da due a quattro docenti esperti nel settore dell'internazionalizzazione e nel settore della ricerca e della innovazione e i Presidenti delle scuole, facenti funzione.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza potere di voto, il Segretario Generale della Fondazione.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate dal facente funzione del Direttore Generale dell'Ufficio Accademico.

Il Presidente convoca il Comitato, individua l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori, emana i decreti adottati dal Comitato.

Il Comitato, avendo funzione supplente degli Organi Statuari dell'Università, perde le proprie funzioni progressivamente alla costituzione di tali organi, conservando quindi i poteri dei soli organi non ancora costituiti.

Il Comitato, la cui durata è al massimo di 3 anni decorrenti dall'entrata in vigore del presente Statuto, cessa le proprie funzioni e si scioglie al momento della costituzione di tutti gli organi statuari.

12A04164

